



PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE
TRA
IL COMUNE DI GENOVA E IL COMUNE DI TANGERI

Il Comune di Genova della Repubblica Italiana e il Comune di Tangeri del Regno del Marocco, di seguito denominate le "Parti"

considerando le relazioni storiche di amicizia che legano le Parti;

coscienti del ruolo delle collettività territoriali e governative locali nel rafforzamento della collaborazione decentrata come leva dello sviluppo duraturo di città e territori;

considerate le leggi quadro relative ai comuni italiani e marocchini;

sulla base della ferma convinzione che relazioni amichevoli tra le Parti contribuiranno ad arricchire la vita culturale, sociale, economica e urbana dei loro territori.

nell'ambito delle proprie competenze hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione ha lo scopo di consolidare l'amicizia tra le Parti attraverso la promozione di scambi nel settore portuale, trasportistico, turistico, culturale, dell'istruzione secondaria di secondo grado e terziaria, dello sviluppo economico, della pianificazione urbana, della gestione delle risorse idriche, tenendo in considerazione le competenze del comune di Tangeri;



COMUNE DI GENOVA



Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e marocchina, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'Art.1, le Parti svolgeranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- a) Nel settore portuale e trasportistico le Parti favoriranno lo sviluppo dei traffici marittimi tra i rispettivi porti, promuovendo gli scambi tra le competenti Autorità al fine di ottimizzare le frequenze di servizio e orientando le rispettive pianificazioni viaria e urbanistica al miglioramento dell'accessibilità alle infrastrutture portuali.
- b) Nel settore turistico, le Parti favoriranno uno scambio tra i rispettivi soggetti territoriali, pubblici e privati, che lavorano alla promozione delle relative destinazioni e al miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta turistica.
- c) Nel settore culturale, le Parti promuoveranno sinergie artistiche tra le principali Istituzioni Culturali, quali teatri, musei, associazioni e fondazioni di tipo letterario, artistico e musicale, anche mediante lo scambio di produzioni, mostre ed esibizioni.
- d) Nell'istruzione secondaria di secondo grado e terziaria, nella formazione e nella ricerca, le Parti favoriranno un dialogo tra le reciproche Istituzioni Accademiche e di Istruzione Tecnica, Tecnica Superiore e Professionale, affinché giungano ad accordi su comuni programmi di formazione e scambi studenteschi, di dottorandi e docenti. In particolare, vista la presenza a Tangeri del *Palais des Institutions Italiennes*, le Parti si impegnano a coinvolgere le suddette istituzioni formative affinché, concorrano alla sua valorizzazione, sotto la guida del Consolato Generale d'Italia a Casablanca.

Le Parti si riservano il diritto di aggiungere altri ambiti di collaborazione, che potranno essere ampliati nel quadro di futuri programmi.



Articolo 4 (*Clausola di neutralità finanziaria*)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 5 (*Informativa*)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 6 (*Modifiche e Integrazioni*)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia e Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 7 (*Divergenze interpretative*)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8 (*Efficacia e Durata*)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni. Esso sarà soggetto a tacito rinnovo, salvo diversa espressa volontà delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Amicizia e Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.



Articolo 9

(Commissione di Monitoraggio)

Le Parti riconoscono reciprocamente l'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Genova e il Servizio Comunicazione, Partenariato e Cooperazione Internazionale del Comune di Tangeri quali componenti della Commissione di Monitoraggio incaricata di promuovere i progetti di collaborazione avviati dalle Parti ai sensi del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Firmato a Tangeri il 13 giugno 2024 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza interpretativa, prevarrà la versione francese.

Per il Comune di Genova

il Sindaco

Marco Bucci

Per il Comune di Tangeri

il Presidente

Mounir Lymouri